

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ (C.D. WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.DGS n. 24/2023

Art.1. Obiettivi e ambiti di applicazione.

L'Ordine degli Avvocati di Siena, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal proprio PTPC adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni relative a condotte illegali o anche solo irregolari (nepotismi, sprechi, demansionamenti, violazione di norme ambientali, di sicurezza sul lavoro e dei controlli, etc.), che non solo consente di approntare la miglior tutela per il segnalante, ma che costituisce altresì un efficace strumento per la creazione di un ambiente lavorativo in cui gli attori si possono sentire coinvolti e stimolati nell'informare dei casi di corruzione e/odi malfunzionamento l'amministrazione di appartenenza, per il perseguimento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Le previsioni contenute nel presente documento si applicano alle segnalazioni provenienti dai dipendenti e dai membri iscritti all'Ordine. Le previsioni del presente documento si applicano altresì ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ordine degli Avvocati, anche al di fuori del c.d. codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016).

Al RPCT è affidata l'attuazione delle misure ivi previste, nonché l'iniziativa per la proposta al consiglio dell'Ordine di modifiche e/o integrazioni, che si rendessero necessarie per la realizzazione degli obiettivi prima esposti.

Art. 2. Definizioni.

Canale di Segnalazione esterna: canale di segnalazione attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

Canale di Segnalazione interna: canale di segnalazione attivato e gestito dall'"Ordine" che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona

coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ordine: l'Ordine degli Avvocati di Siena;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce "Informazioni sulle violazioni" e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire "Ritorsioni" in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Denuncia: la denuncia resa all'autorità giudiziaria o contabile;

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: la persona fisica che assiste il "Segnalante" nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno dell'"Ordine" con cui il "Segnalante" o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o comunque come persona implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Persona menzionata: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica, per ragioni diverse da quella della "Persona coinvolta" (esempio come testimone);

Persona segnalante o Segnalante: la persona fisica che segnala o divulga pubblicamente "Informazioni sulle informazioni" di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del contesto di lavoro;

Regolamento: il presente regolamento che disciplina i presupposti e le modalità per effettuare la segnalazione di cui al D.lgs. 24/2023;

Riscontro: comunicazione al “Whistleblower” di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al “Segnalante” o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

RPCT: il soggetto a cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione;

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

Seguito: l'azione intrapresa dal “RPCT” per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate dai competenti organi dell“ 'Ordine ”;

Supporto istruttorio: il supporto, interno od esterno, al “RPCT” che ha le competenze e/o le conoscenze ad istruire adeguatamente la segnalazione;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell“ 'Ordine ”, come definiti da presente regolamento.

Art. 3. Segnalazioni ricevibili.

Ai fini della presente procedura con “segnalazione” si intende qualsiasi comunicazione, pure se trasmessa in forma anonima, inoltrata attraverso i canali definiti infra, con cui vengono riferiti atti o comportamenti, anche omissivi, contrari a leggi, regolamenti, compresi, se presenti, il Codice di comportamento e Codice Etico, circolari interne o comunque relativi a un malfunzionamento dell'amministrazione (c.d. mala gestio), posti in essere da dipendenti, nello svolgimento delle funzioni, delle attività e degli incarichi attribuiti. Le segnalazioni di cui al paragrafo precedente, ricomprendono quindi fattispecie non ristrette alle violazioni delle norme penali vigenti in materia di corruzione, ma sono estese alle diverse situazioni in cui si ritiene di dover segnalare al RPCT, episodi o situazioni di scorretta azione amministrativa o un improprio svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale dell'Ordine. In particolare, la segnalazione potrà contenere:

- le generalità del segnalante, fermo quanto previsto per le segnalazioni anonime (su cui infra);
- la narrazione dell'episodio o la descrizione dei principali elementi di fatto relativi alla situazione

a cui la segnalazione si riferisce (es. data e luogo o periodo di riferimento, tipologia di illecito commesso, sua dimensione economica);

- le persone a diverso titolo coinvolte nel fatto, o le informazioni con cui procedere a una loro identificazione;

- i nominativi di possibili testimoni;

- l'eventuale possesso di documentazione che possa dimostrare l'accaduto o che sia comunque utile a tal fine e la sua allegazione;

- (qualora la segnalazione provenga da un dipendente) l'eventuale precedente segnalazione indirizzata al proprio responsabile gerarchico. La maggioranza dei campi non sono obbligatori ma la loro compilazione costituisce un prezioso aiuto all'attività del RPCT avverso le condotte illecite, in quanto l'omessa indicazione degli elementi sopra descritti non comporta automaticamente l'improcedibilità delle operazioni di gestione della segnalazione ma costituisce evidente elemento di ostacolo per le medesime. Si precisa che le segnalazioni trasmesse in forma anonima, ovvero senza l'indicazione delle generalità, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Ciò comporta che laddove l'identità del segnalante anonimo dovesse essere rivelata, esso non potrà godere delle forme di maggiore tutela di legge. Tuttavia, in ossequio alle vigenti norme, il RPCT potrà tenere in considerazione le segnalazioni anonime con le medesime modalità di cui alla presente procedura, laddove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Art. 4: Ambito di applicazione soggettivo.

Sono legittimati ad effettuare la "Segnalazione", la "Divulgazione Pubblica" e la "Denuncia":

a) i dipendenti dell'"Ordine";

b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso l'"Ordine";

c) collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per l'"Ordine";

d) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per l'"Ordine";

e) i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'"Ordine"

Art. 5: Ambito di applicazione oggettivo.

La “Segnalazione” la “Divulgazione Pubblica” e la “Denuncia” possono avere ad oggetto esclusivamente le seguenti “Violazioni”:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- e) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

La notizia delle “Violazioni” può non avere carattere di certezza, essendo sufficiente anche solo “Informazioni sulle violazioni”.

Sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione:

- a) le “Violazioni” diverse da quelle sopra indicate e che comunque non incidano sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità dell’ “Ordine”.
- b) le violazioni inerenti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della “Persona segnalante” o della persona che ha sporto “Denuncia” che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- c) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- d) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione Europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense e medico;
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali

Art. 6: Circostanze apprese in ambito lavorativo.

La “Segnalazione” la “Divulgazione Pubblica” e la “Denuncia” possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti di cui al precedente articolo 2:

- a) quando l’attività lavorativa o professionale è in corso;
- b) quando l’attività lavorativa o professionale non è ancora iniziata, se le “Informazioni sulle violazioni” sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento dell’attività lavorativa o professionale se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento della stessa (es° pensionato).

Art.7. Canali di comunicazione.

Le segnalazioni al RPCT dovranno essere indirizzate a uno dei contatti di seguito riportati:

1. Preferibilmente, attraverso la E-Mail whistleblowing@ordineavvocatisiena.it.
2. In subordine, per posta ordinaria all’indirizzo: Ordine degli Avvocati di Siena, Via Camollia n.85- 53100

Siena, c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione –RISERVATO, SUE PROPRIE MANI;

In tal caso, il plico potrà contenere la segnalazione e un’ulteriore busta chiusa, la quale conterrà il nominativo e i dati di contatto del segnalante. Quest’ultima busta verrà aperta solo laddove il RPCT ritenesse indispensabile prendere contatti con il segnalante. Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), seguendo le istruzioni indicate alla pagina web Segnalazione di condotte illecite –Whistleblowing. Il personale dell’Ordine potrà altresì indirizzare in prima istanza le segnalazioni al relativo responsabile gerarchico o al Presidente dell’Ordine, attraverso mezzi di comunicazioni ordinari (es: posta interna e/o elettronica) o in forma confidenziale. I responsabili gerarchici contattati, fatti salvi i provvedimenti disciplinari di competenza, dovranno tempestivamente inoltrare la segnalazione al RPCT, tramite una delle modalità indicate ut supra e utilizzando le misure necessarie per tutelare la riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti, affinché sia avviata la procedura di cui al seguente paragrafo. Qualora la segnalazione sia contenuta in documento scritto, questo ultimo dovrà essere inoltrato in originale al RPCT, completo di ogni eventuale allegato. L’omessa trasmissione della

segnalazione da parte dei soggetti prima identificati, può comportarne la responsabilità disciplinare, fatti salvi gli ulteriori profili di responsabilità imputabili agli stessi.

- In subordine, la segnalazione può essere inviata tramite il canale esterno (cd. Segnalazione esterna);
Divulgazione pubblica; Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Art. 8: Contenuto minimo della segnalazione e segnalazione anonima.

La "Segnalazione" deve obbligatoriamente indicare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della "Segnalazione";
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- d) le generalità che consentono di identificare il "Segnalante".

La "Segnalazione" può contenere documenti, di qualsiasi tipo, natura e formato in grado di fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e/o in grado di individuare gli altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

La "Segnalazione" da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante è considerata anonima, ed è equiparata ad una segnalazione ordinaria solo ed esclusivamente se debitamente e meticolosamente circostanziata.

Art. 9. Gestione della segnalazione – Canale di segnalazione interno.

Il canale di segnalazione interno è gestito dal "RPCT".

Le attività di gestione della segnalazione si articolano nelle seguenti fasi: verifica preliminare di ammissibilità; fase istruttoria; archiviazione o trasmissione alle competenti autorità e organismi disciplinari.

1. Verifica preliminare di ammissibilità

Tutte le segnalazioni pervenute saranno oggetto di una verifica preliminare effettuata dal RPCT. La medesima verterà innanzitutto sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla normativa vigente. In particolare, il RPCT, sulla base della documentazione, classifica le segnalazioni in: I) segnalazione inammissibile per assenza di un contenuto minimo; II) segnalazione contenente fatti già oggetto di specifiche segnalazioni, già processate o comunque già archiviate; III) segnalazione non sufficientemente circostanziata, ovvero segnalazione i cui contenuti non consentono di procedere alla successiva fase di verifica svolta dai competenti

organismi; IV) segnalazione circostanziata. In tutti i casi, è facoltà del RPCT chiedere al whistleblower chiarimenti e integrazioni. La durata di questa fase è stimata in 5 giorni lavorativi.

2. Fase istruttoria

Eccezione fatta per i casi di cui ai punti I) e II), per i quali si disporrà immediatamente l'archiviazione nei modi di cui al paragrafo seguente, in tutti gli altri casi il RPCT dovrà compiere una prima delibazione sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, sia dialogando con il whistleblower che acquisendo atti, documenti e informazioni. Il RPCT potrà altresì svolgere audizioni e, più in generale, sentire anche soggetti terzi.

. L'istruttoria si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza e si conclude:

- con l'archiviazione della segnalazione, nei casi in cui la stessa risulti infondata;
- con l'adozione dei provvedimenti e/ le azioni anche giudiziarie ritenute più opportune.

Il RPCT conclude di norma il procedimento a seguito dell'istruttoria fornendo "Riscontro" alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Il procedimento può concludersi in forma semplificata senza alcuna istruttoria fornendo quando:

- a) la segnalazione non contiene le informazioni obbligatorie di cui al presente "Regolamento";
- b) la segnalazione è anonima e non è debitamente e meticolosamente circostanziata.

3. Archiviazione o trasmissione alle competenti autorità e organismi disciplinari.

Per le segnalazioni relative ai punti I) e II), il RPCT procede con l'archiviazione delle stesse dandone motivata comunicazione al segnalante. Le segnalazioni di cui ai punti IV) e III), se istruite, sono trasmesse alle competenti autorità giudiziarie e/o disciplinari qualora il RPCT rilevi gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare e/o la possibile sussistenza di un illecito. Nel caso di violazioni al codice etico, le segnalazioni sono trasmesse al Presidente dell'Ordine.

Art. 10: Gestione della segnalazione in forma orale mediante confronto diretto con il RPCT.

La segnalazione in forma orale mediante confronto diretto con il RPCT è preceduta da una richiesta di incontro scritta o verbale da parte del "Segnalante" e deve tenersi entro 10 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta.

Al momento dell'incontro, al segnalante viene consegnata la informativa privacy e l'avviso di ricevimento della segnalazione. Ai fini dell'acquisizione della segnalazione viene richiesto il consenso a documentare la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante

verbale; in caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Il segnalante deve fornire un indirizzo fisico o digitale ove il RPCT può effettuare le comunicazioni di legge, ivi comprese la comunicazione del "Seguito" e del "Riscontro".

Art. 11: Conservazione della documentazione.

Le "Segnalazioni" e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Art.12. Azioni Correttive.

Per ogni segnalazione pervenuta e indipendentemente dall'esito della sua gestione, il RPCT può suggerire l'attuazione di una o più azioni correttive al Consiglio dell' Ordine per la diminuzione del rischio di nuovi episodi di corruzione e cattiva amministrazione. Inoltre, qualora ritenga che i fatti oggetto della segnalazione siano relativi a possibili situazioni di disagio lavorativo, invita il segnalante a prendere contatti con i competenti organi di garanzia (comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e comitato per le pari opportunità).Delle segnalazioni viene data contezza nella relazione annuale che il RPCT è tenuto a redigere ai sensi della legge n. 190/2012 e del PTPC .

Art.13. Tutela del segnalante.

Il segnalante che indica le proprie generalità gode delle seguenti forme di tutela rafforzata, non applicabili ai casi di segnalazione anonima:

I) Tutela della riservatezza: sia con riguardo al nominativo del segnalante che a tutti quegli elementi della segnalazione che, ove disvelati, consentano la sua identificazione. Ciò comporta che la segnalazione sia sottratta all'accesso agli atti amministrativi e all'accesso civico generalizzato.

Inoltre:

-nell'ambito di un procedimento penale, la riservatezza sull'identità è garantita fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini

preliminari (pertanto il segnalante potrà essere chiamato a testimoniare in dibattimento, nel rispetto del quarto comma dell'art. 111 Cost., per cui la formazione della prova avviene nel contraddittorio);

-nell'ambito di un procedimento davanti alla Corte dei conti, la stessa è tutelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

-nell'ambito di un procedimento disciplinare, l'identità può essere rivelata solo dietro consenso del segnalante.

II) Tutela da misure discriminatorie: il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in ragione della segnalazione. In tal caso gli atti sono nulli e, in caso di licenziamento, è prevista la reintegra nel posto di lavoro. Inoltre, in deroga alle regole ordinarie, sarà l'amministrazione a dover dimostrare che le misure ritenute ritorsive sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione (mentre il segnalante non dovrà dimostrare il legame tra le stesse e la segnalazione, che sarà presunto).

III) Giusta causa di rivelazione di notizie coperte dal segreto: il segnalante (salvo il caso che sia venuto a conoscenza del segreto in ragione di un rapporto professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata) non sarà chiamato a rispondere di un'eventuale violazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio", "rivelazione del segreto professionale" e "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" e di violazione del dovere di fedeltà e lealtà.

Art. 14: Canale esterno.

1. L'utilizzo del "Canale di segnalazione esterna" è disciplinato ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 23/2024 e dagli atti dell'ANAC ed è possibile se, al momento della presentazione della "Segnalazione", ricorra una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 24/2023;

b) il Segnalante" ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

c) il “Segnalante” ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) il “Segnalante” ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. Se erroneamente la segnalazione esterna è presentata all’ “Ordine ” questo provvede a trasmetterla all’ANAC entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestualmente notizia della trasmissione al “Segnalante”.

Art.15: Divulgazione pubblica.

1. Il “Segnalante” che effettua una “Divulgazione Pubblica” beneficia del sistema di protezione di cui al presente Regolamento se, al momento della divulgazione pubblica:

a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal “Regolamento” e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal medesimo “Regolamento” in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

Art. 16. Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

1. Il “Segnalante” può sempre effettuare le “Segnalazione” tramite denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile.

2. Il “Segnalante” che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è tenuto, a prescindere dai canali di segnalazione utilizzati, a sporgere denuncia-querela alla competente Autorità giudiziaria e contabile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 361 e 362 c.p. e 331 c.p.p.

Art. 17: Divieto di rinunce e transazioni di diritti e mezzi di tutela.

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’articolo 2113, quarto comma c.c..

Art.18: Divieto di ritorsione.

1. Il “Segnalante” non può subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti del

“Segnalante”, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal “Segnalante” se lo stesso dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del “Regolamento”, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Art.19. Protezione dalla ritorsioni.

1. Il "Segnalante" può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.
2. Il "Segnalante" che sia stato licenziato a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
3. Si applica l'art. 19 del D.Lgs 24/2023.

Art.20. Estensione delle misure di protezione.

Le misure di protezione di cui al presente capo si applicano anche:

- a) ai "Facilitatori";
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del "Segnalante", di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del "Segnalante" o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del "Segnalante" o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 21. Presupposti per l'applicabilità delle misure di protezione.

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il "Segnalante" o la persona denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 5 del "Regolamento";
 - b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in conformità a quanto previsto nel D.Lgs 24/2023 ed al "Regolamento".
2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del "Segnalante" per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e al "Segnalante" o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 22. Limitazioni di responsabilità.

1. Non è punibile il "Segnalante" che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 5 del "Regolamento", o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo precedente.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il "Segnalante" non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Art. 23. Trattamento dati personali.

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra l' "Ordine " e le autorità competenti è effettuato in conformità alla normativa sulla privacy.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

4. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 ed adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. Tutti coloro che per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo sono coinvolti nel ricevimento e nella gestione della “Segnalazione” sono tenuti a trattare i dati personali nel rispetto della normativa in tema di Privacy.

Art.24. Disposizioni finali.

Le disposizioni della presente procedura entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa nel sito dell’ Ordine.

Il presente regolamento costituisce parte integrante ed essenziale del Piano per la prevenzione della corruzione adottato.